

COPIA



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI TREVISO

Prot. N. 3849
IL PRESIDENTE

31100 Treviso, li 18 GIU. 2015
Viale Verdi - Palazzo di Giustizia

Ill.mo Signor

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI TREVISO

Dott. Aurelio Gatto

ACCESSO AL PALAZZO DI GIUSTIZIA

Ill.mo Signor Presidente,



faccio seguito a quanto emerso nell'ultima riunione della Commissione di Manutenzione e mi permetto di dissentire su quanto è stato esposto in quella sede e riportato nel verbale fattomi pervenire.

Ferma restando la disponibilità dell'Ordine a farsi carico di soluzioni "informatiche" che consentano di superare il problema, e contatti in merito sono già stati avviati con soggetti qualificati, si ribadisce come appare assolutamente incongruo, oltreché del tutto inutile, costituendo un evidente spreco di tempo e una prassi illegittima, che si continui a richiedere "di routine" agli avvocati l'esibizione del tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Ordine e un documento di identità.

E, mi si premetta la battuta, la locuzione "quando necessario" indicata dalla comandante della Polizia Municipale non può essere intesa come "sempre".

Osservo, in ogni caso, al riguardo che il tesserino rilasciato dal COA è, a tutti gli effetti **documento di riconoscimento** ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 245/2000 (come del resto conferma la circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 34440/2006/Area II (relativa all'Ordine dei Giornalisti, ma il senso non cambia); che i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono

I

essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi (art. 45 del D.P.R. citato); che costituisce violazione dei doveri d'ufficio il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento (art. 74).

Ritengo, pertanto, che "l'imposizione" della dott.ssa Franzoso sia non solo del tutto inutile ma, soprattutto, illegittima alla luce della normativa sopra citata.

A ciò si aggiunga che l'identificazione dei praticanti avvocati, con o senza patrocinio, è facilmente rinvenibile dall'attestazione contenuta nel tesserino di riconoscimento che, per opportuna conoscenza si allega in copia.

Le chiedo, pertanto, di voler far inserire nell'Ordine del Giorno della Commissione di Manutenzione prevista per il prossimo 24 giugno la richiesta dell'Ordine di consentire l'accesso al Palazzo di Giustizia previa esibizione del solo tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Ordine, nonché di consentire, fin da subito, l'accesso al Tribunale attraverso il tornello ai praticanti avvocati, quantomeno di quelli abilitati al patrocinio, previa esibizione del tesserino rilasciato dal COA attestata la relativa qualifica.

La ringrazio e Le porgo i più cordiali saluti.

FRB

Avv. Massimo Sonogo